



Organizzazione PA, agricoltura, sport, lavoro e Giubileo 2025 D.L. 75/2023 / A.C. 1239

Dossier n° 31 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 5 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------------|---|
| A.C. | 1239 |
| D.L. | 75/2023 |
| Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 |
| Date: | |
| presentazione: | 22 giugno 2023 |
| assegnazione: | 23 giugno 2023 |
| scadenza: | 21 agosto 2023 |
| Commissioni competenti: | I Affari costituzionali, XI Lavoro |
| Stato dell'iter: | assegnato (non ancora iniziato l'esame) |

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati).

L'**articolo 1, comma 2**, detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'art. 1 del D.L. 39/2023. Viene, in particolare, ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento, previsto che tali esperti o consulenti devono essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e innalzato il compenso ad essi riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.

L'**articolo 1, comma 3**, stabilisce – riproducendo una **norma in parte analoga** prevista dal **disegno di legge di bilancio 2023**, poi soppressa nel corso dell'esame parlamentare di quest'ultimo – che la **Cabina di regia** per la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, possa **avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, del **Nucleo PNRR Stato-Regioni**.

Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il **Commissario** nominato per l'eventuale **completamento delle attività non perfezionate** dalla Cabina di regia **nei termini** stabiliti dalle norme della **legge di bilancio 2023** che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

L'**articolo 1, comma 4**, opera un intervento di **interpretazione autentica** dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il **meccanismo della declassificazione automatica**. L'articolo in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di "**riservato**", la disposizione in questione vada interpretata nel senso di ritenere **cessato ogni vincolo** di classifica una volta che siano **decorsi cinque anni** dalla data della relativa apposizione.

Il **comma 5 dell'articolo 1 proroga** dal 30 giugno al **30 ottobre 2023** il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi **regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall'articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'**articolo 2** consente alle **pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2)**, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal **comma 1**.

L'articolo 3, commi da 1 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa.

Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì **modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali** di competenza del Ministero.

Si prevede, inoltre, la **possibilità** per il medesimo Ministero **di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati.**

Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.** di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.

I commi 15 e 16 dell'articolo 3 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente; il limite massimo della medesima dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione (rispetto al limite già vigente) di 4 unità, conseguente alla suddetta rimodulazione delle posizioni dirigenziali.

L'articolo 4 dispone una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.

Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

L'articolo 5 modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti:

- si specifica il carattere **annuale** dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità;

- si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte";
- si elimina altresì anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo;

- s'introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione **del 50 per cento** delle risorse al personale **tecnico-amministrativo** in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal **contratto collettivo nazionale** (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università);

- s'introduce anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

L'articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 7 dispone l'estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE integralmente partecipata dall'ESACRI - Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI.

Si prevede un **apposito bilancio di liquidazione** delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio.

Il trasferimento determina anche **l'estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE,** con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.

L'articolo 8 dispone alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziare per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e

le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

L'**art. 9** consente di **aggiungere** alla dotazione organica del **MIT** una posizione di **dirigente generale**.

L'**art. 10** permette al personale trasferito all'ANSFISA e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di **verifica** e di **autorizzazione**, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di **prima qualifica**, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

L'**articolo 11** prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto "caro materiali".

L'**articolo 12, comma 1** incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il **comma 2** reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali.

L'**articolo 13** reca disposizioni in materia di **assunzione di personale** e di **istituzione di un posto di livello dirigenziale generale** presso il **Ministero della giustizia**. Si tratta di interventi finalizzati al **rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**.

L'**articolo 14** reca disposizioni in materia di **amministrazione penitenziaria**, prevedendo la corresponsione di un'**indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria**, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo **scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti** banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e **incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario**.

L'**articolo 15** reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei **concorsi per magistrati ordinari**, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con **componenti supplenti**, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più **sottocommissioni** e a **velocizzare** le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'**articolo 16** interviene in materia di **trattamento accessorio** spettante al personale amministrativo in servizio presso la **Scuola Superiore della magistratura**.

L'**articolo 17** differisce (dal 30 giugno 2023) al **15 gennaio 2024** il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di **giudizi di impugnazione** nel processo penale.

L'**articolo 18** prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di **assunzione di 576 magistrati tributari**, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Il comma 2 modifica alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992 relative alle **procedure e alle prove concorsuali**, alla composizione della **commissione** di esame e alla **nomina** dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la **copertura finanziaria**.

L'**articolo 19** reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso.

L'**articolo 20, comma 1** modifica la disciplina in materia di **reclutamento del personale docente delle scuole**. Si prevede, in particolare, l'introduzione **dei quesiti a risposta chiusa** per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. **Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale**. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di **integrare le graduatorie** in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, **l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati"**. Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolari a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

L'**art. 20, comma 2**, novella l'**art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022**, che nel **testo vigente** dispone **l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie**: i) quelle di cui all'art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i **concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno**, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all'art. 59, comma 15, del D.L.

73/2021, riguardanti le **procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto** funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il **PNRR** circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (**STEM**).

La **disposizione in commento** opera su **due versanti**:

- a) **proroga** la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro **esaurimento**;
- b) nello stesso momento, **circoscrive temporalmente (per il futuro)** la portata della disposizione originaria dell'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.

L'**articolo 20, comma 3**, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. La **lettera a)** elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. La **lettera b)** prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La **lettera c)** prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La **lettera d), n. 1)**, prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, **integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento** dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La **lettera d), n. 2)**, stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La **lettera e)** stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025.

L'**art. 20, comma 4**, prevede che con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM)**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge**, sono determinati, i **compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM** per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, **nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate**, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il **comma 5** stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

L'**art. 20, comma 6**, interviene in materia di **reclutamento degli insegnanti di religione cattolica**, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1-bis del **D.L. 126 del 2019** al fine di **rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria**. In particolare: 1) **riduce dal 50 al 30 per cento** la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) **augmenta dal 50 al 70 per cento** la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che

abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

L'**articolo 21**, al comma 1, incrementa di **2 posizioni dirigenziali di livello generale** e di **8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale** la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente **pari a 40 unità** di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, **l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito** di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3). Il comma 4 reca la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 22**, al **comma 1**, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il **conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale**, previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno, a **dirigenti di seconda fascia** appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire **in deroga al limite percentuale** stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite **massimo di due ulteriori unità**.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 23** istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1 dell'articolo 24**, al fine di rafforzare la funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023 destina al Ministero dell'interno una quota pari al **30 per cento delle somme** del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio.

Il **comma 2** è preordinato a fornire un **supporto di risorse umane** di livello **non dirigenziale**, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all'Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle **province** interessate dallo **stato di emergenza** per gli **eventi alluvionali** verificatisi a far data dal **1° maggio 2023**.

Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, il **comma 3** autorizza l'acquisto di **strumenti informatici** destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile ed il **comma 4** autorizza la **spesa di euro 376.920** per ciascuno degli anni **2023** e **2024**, per il pagamento delle **prestazioni di lavoro straordinario** rese dal personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo delle medesime province.

Il **comma 6** quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 4 e reca la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 24, comma 5**, prevede che il **permesso di soggiorno** rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di **studio** possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di **lavoro** al di **fuori del sistema delle quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

L'**articolo 25** prevede la definitiva **confluenza in un'apposita sezione** ad esaurimento **dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno** del **personale** dirigenziale e non dirigenziale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (**Agēs**) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (**SSPAL**), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

L'**articolo 26** reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali (assegnato ad un prefetto) ed alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale (assegnato ad un dirigente generale del Corpo).

Dall'altro, abbrevia – a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (con decorrenze puntualmente indicate dalla norma).

L'**articolo 27** reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 28, comma 1, modifica le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti)** attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i **tirocinanti** rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; **specifica** poi che la possibilità di assumere **giovani laureati con contratto di apprendistato** o, attraverso apposite convenzioni, **studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro**,

riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire **nel rispetto di procedure concorsuali**, conformi ai relativi principi.

L'**articolo 28, comma 2** reca due distinte previsioni, concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale. E si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell'inquadramento in ruolo.

L'**articolo 29** - novellando l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede un **potenziamento** dei **poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

L'**articolo 30** - novellando l'articolo 1, del decreto-legge 27 n. 701/1986 -, interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei **controlli** e del **contrasto** alle **frodi** di carattere **agro-alimentare**.

L'**articolo 31** **autorizza la spesa di 3 milioni** di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**, che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.

L'**articolo 32** **autorizza la spesa** di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la **completa realizzazione** della **Carta dell'uso dei Suoli**.

L'**articolo 33, ai commi 1 e 2**, allunga da uno a due anni il **termine minimo di possesso** dei **beni** da cui derivano **plusvalenze patrimoniali**, valevole per **consentire** la **rateizzazione** del relativo **costo fiscale** in **cinque anni**, per le **società sportive professionistiche**.

Introduce poi una specifica **disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate** mediante **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche**, **differenziandone il trattamento tributario** secondo la **natura del corrispettivo**.

L'**articolo 33, commi 3 e 4**, reca un **rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo**.

Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.

L'**articolo 34** dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'**articolo 35** modifica l'articolo 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'**articolo 36**, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che **le società sportive professionistiche** sono sottoposte a **controlli** (con i **conseguenti provvedimenti**) secondo modalità e principi approvati dal **CONI**. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall'1 luglio 2023.

L'**articolo 37** rende applicabile anche agli investimenti effettuati **dal 1° luglio al 30 settembre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati, per gli **investimenti pubblicitari** di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'**articolo 38** prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026", dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'**articolo 39, comma 1**, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività.

Il successivo **comma 2** stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

Il **comma 3** stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**art. 40** integra la composizione del **tavolo tecnico** incaricato della **mappatura** delle concessioni **demaniali**, aggiungendovi il Ministro per lo **sport** e i **giovani**.

L'**articolo 41** introduce **una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo** - costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta -. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo - gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

L'**articolo 42** riconosce **un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille** e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

Tale ulteriore periodo è riconosciuto **in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

L'**art. 43, comma 1**, autorizza la spesa di **7.630.000 euro** per l'anno **2023** che sono assegnati alla **Santa Sede**, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di **investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma**, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**. Il **comma 2** dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una **intesa**, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al **comma 3**, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**.

L'**articolo 43, comma 4**, prevede che la società "Giubileo 2025" è iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

L'**articolo 44** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 44 articoli per un totale di 143 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **distinte finalità**: il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; interventi nel settore agricolo; interventi nel settore dello sport; interventi nelle politiche del lavoro; misure per l'organizzazione del Giubileo del 2025; per quanto concerne la prima delle finalità sopra richiamate (il rafforzamento e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), il provvedimento appare configurarsi quindi come un **"provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo"**, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 244 del 2016**), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale presentano una sostanziale omogeneità di scopo".

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 143 commi, 15 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di due DPR, 5 DPCM, di un regolamento, 5 decreti ministeriali e di 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 5 dell'articolo 1** proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con DPCM, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; in proposito si ricorda che in precedenti occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto, cioè i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 novembre 2022 sul disegno di legge C. 547 di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022); sul punto, si ricorda anche che il **Consiglio di Stato**, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento

governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il DPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede, tra le altre cose, che il decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del decreto-legge in esame; *al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare le disposizioni abrogate, in coerenza con il paragrafo 3, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non utilizzare la formula abrogativa esplicita innominata.*

Il comma 5 dell'articolo 23 prevede che con regolamento di delegificazione siano apportate modifiche al regolamento adottato con DPR n. 208 del 2001 in materia di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di tenere conto del nuovo ispettorato di pubblica sicurezza istituito dal medesimo articolo 23; si ricorda che il DPR n. 208 del 2001 è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e quindi anch'esso costituisce l'esito di un procedimento di delegificazione; esso ha comunque natura di fonte secondaria e, conseguentemente, *si valuti l'opportunità di approfondire le ragioni dell'attivazione di una nuova procedura di delegificazione per modificare una fonte secondaria*; si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge; al successivo comma 6, *si valuti l'opportunità di specificare la natura dei "provvedimenti" con i quali saranno apportate le modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento di pubblica sicurezza.*

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 e il comma 4 dell'articolo 43 prevedono l'iscrizione di diritto di due società (rispettivamente, la società "Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A" e la società "Giubileo 2025") nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); in tal senso la disposizione legislativa sostituisce il procedimento amministrativo previsto dall'articolo 63 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) che prevede, per l'iscrizione, l'adozione di un DPCM, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata; in proposito, si ricorda che, in materia di "leggi provvedimento", la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **il comma 1 dell'articolo 1**, tra le altre cose, consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia, di derogare ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'attribuzione di incarichi a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli; tali limiti appaiono però già soppressi in via generale dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021;
- **il comma 4 dell'articolo 1** reca una norma interpretativa dell'articolo 45, comma 4, della legge n. 124 del 2007, in materia di classificazione di segretezza; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;
- **l'articolo 2, al comma 1**, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento, o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli artt. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000, 3, c. 1, D.Lgs. 280/1997, 7 D.Lgs. 468/1997 – e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'art. 30, c. 1, della legge della Regione Siciliana 5/2014, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato; *al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se con l'espressione "anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato" la norma intenda riferirsi ad una delle caratteristiche già possedute dai lavoratori siciliani da assumere (a tempo indeterminato) ai sensi del presente articolo 2 o ad una modalità di assunzione da parte delle P.A., accanto a quella a tempo indeterminato, che riguarderebbe tutti i soggetti di cui al medesimo articolo 2*; al medesimo articolo, il comma 2 prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbano rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2011; in tale disposizione è tra le altre cose prevista una riserva dei posti nei concorsi pubblici nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi a favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; il comma 2 in commento non cita invece il rispetto dell'articolo 52 del richiamato decreto legislativo n. 165 che prevede una riserva di almeno il 50

per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno; *al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire se il mancato richiamo esplicito all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possa determinare incertezze applicative e contenziosi*, posto che la Corte costituzionale fa riferimento al citato articolo 52 come norma interposta ai fini del rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e di accesso mediante concorso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche (articolo 97; si veda in particolare la sentenza n. 90 del 2012);

- **l'articolo 6** prevede che il fondo risorse decentrate del Ministero della salute sia incrementato "in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare quale sia la normativa vigente oggetto di deroga.*